



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0006747-04/03/2016
Cl. 06.01.00/53.15

Alla Direzione generale
Belle arti e paesaggio

E, p.c.,
Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

Alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio
per il comune e la provincia di Torino

LORO SEDI

OGGETTO: TORINO – immobili demaniali di proprietà della città metropolitana denominati “Palazzo della Prefettura” e “Caserma Chiaffredo Bergia” – dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente importante di cui all’art. 10, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 42 del 2004 – conferimento a Invimit Sgr S.p.A.-

Si riscontra il quesito di cui alla nota prot. 14325 del 9 dicembre 2015 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per il comune e la provincia di Torino, trasmessa a questo Ufficio a cura del Segretariato generale con nota prot. 467 del 15 gennaio 2016, in ordine alla legittimità del conferimento a Invimit Sgr S.p.A. degli immobili demaniali di proprietà della Provincia, ora città metropolitana, di Torino denominati “Caserma Chiaffredo Bergia” e “Palazzo della Prefettura”, dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) e d), del decreto legislativo n. 42 del 2004 con decreti del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte adottati, rispettivamente, in data 9 agosto 2013 e 10 ottobre 2013.

La società di gestione del risparmio Invimit Sgr S.p.A. è stata costituita dal Ministero dell’economia e delle finanze secondo le previsioni dell’art. 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, per l’istituzione di uno o più fondi d’investimento al fine di partecipare in fondi d’investimento immobiliare chiusi, promossi o partecipati da regioni, province, comuni, ed altri enti pubblici, o da società interamente partecipate dai medesimi, al fine di valorizzare e dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.

Lo scrivente Ufficio ha già chiarito con precedente parere (nota prot. 6328 del 19 marzo 2015) l’assoggettamento delle alienazioni di beni immobili pubblici in favore della società Invimit al regime autorizzatorio previsto dalla Sezione I del Capo IV della Parte II del codice di settore.

L’art. 54 del codice, come è noto, prevede l’inalienabilità dei beni del demanio culturale dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) del codice; i beni inalienabili possono essere oggetto di trasferimento esclusivamente tra gli enti pubblici territoriali ed essere utilizzati solo secondo le previsioni del Titolo II (dedicato alla fruizione e valorizzazione) della



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Parte II del codice. Ne consegue la conclusione della inalienabilità, allo stato, in favore di Invimit SGR S.p.A. degli immobili *de quibus*, gravati da vincolo storico-identitario.

Sulla base di tale, condivisa, premessa la Soprintendenza prospetta il possibile riesame dei provvedimenti del 2013, finalizzato alla conservazione della sola dichiarazione di interesse architettonico dei complessi immobiliari, non ostativa, di per sé, alla divisata alienazione. Secondo l'Ufficio periferico la finalità a suo tempo sottesa all'imposizione del vincolo, vale a dire garantire la conservazione della destinazione istituzionale dei due edifici, potrebbe utilmente essere conseguita anche mediante apposita prescrizione in sede di autorizzazione all'alienazione; sarebbe inoltre ravvisabile negli atti istruttori una carenza motivazionale sui profili storico-identitari.

Nelle relazioni storico-artistiche allegate a tali provvedimenti dichiarativi si specifica che la caserma Bergia riveste interesse culturale non solo in quanto fabbrica a destinazione civile molto significativa tra le opere realizzate da uno dei maggiori architetti operanti in Piemonte nel XVIII secolo, ma anche per "la sua testimonianza identitaria quale prima sede di una delle più prestigiose istituzioni pubbliche del regno Sabauda prima e della Repubblica successivamente".

Il palazzo della Prefettura costituisce una testimonianza dell'architettura di corte del Settecento sabauda, resa ancor più significativa per l'intervento degli architetti dell'epoca i quali, in stretto contatto con la committenza reale, hanno conferito una veste di rappresentanza ai luoghi dell'amministrazione del potere. "Tali valori, unitamente all'aver da sempre ospitato le sedi delle più importanti istituzioni del Regno Sardo, prima, e dello Stato post-unitario, poi, nonché il relativo riferimento alla storia politico-istituzionale e ai personaggi che l'hanno rappresentata rendono possibile ravvisare l'interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d)".

In considerazione del tenore delle relazioni storico-artistiche, si ritiene che l'Ufficio periferico debba valutare attentamente la presenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'avvio del procedimento di secondo grado, alla stregua del canone generale costituito dall'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento al supposto vizio di eccesso di potere da parte dell'amministrazione, non limitandosi al solo profilo formale della carenza di motivazione, ma estendendo il riesame alla verifica della sussistenza/insussistenza dei presupposti previsti dalla lett. d) del comma 3 dell'art. 10 del codice.

Si rappresenta infine che, in base al vigente regolamento di organizzazione ministeriale, compete all'Ufficio periferico la fase meramente istruttoria del procedimento, essendo la potestà decisionale in tema di dichiarazione o verifica dell'interesse culturale rimessa alla Commissione regionale per il patrimonio culturale.

Qualora il vincolo sugli edifici fosse ricondotto a un interesse culturale esclusivamente architettonico, l'alienazione degli immobili potrà avvenire in presenza delle condizioni e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 55 del codice, richiamato dall'art. 57-*bis*.

Si deve peraltro sottolineare che, in tali casi, il provvedimento autorizzatorio costituisce l'atto conclusivo del procedimento di conferimento del bene, per quanto di competenza di questa amministrazione, restando esclusa la prelazione dello Stato, che risulta inconciliabile con la volontà manifestata in sede di autorizzazione al trasferimento, come chiarito da questo Ufficio con nota prot. 6328 del 19 marzo 2015.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Conclusivamente, nulla osta, in linea generale e astratta, a che l'Ufficio periferico, nell'ambito della sua discrezionalità tecnica, proceda, in via istruttoria, al riesame dei provvedimenti asseritamente viziati da eccesso di potere per mancanza dell'interesse culturale di cui all'art. 10, comma 3, lett. d) del codice, avviando, se del caso, il relativo procedimento, con le precisazioni e i limiti sopra indicati.

In caso di riforma parziale dei provvedimenti dichiarativi in argomento, con espunzione in autotutela dei profili storico-identitari e conferma della sussistenza del solo interesse architettonico degli edifici, l'alienazione dei medesimi resterà subordinata a specifica autorizzazione ministeriale, all'esito della quale il procedimento dovrà considerarsi concluso, essendo in tale ipotesi esclusa la facoltà, per lo Stato, di esercitare la prelazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Cons. Paolo CARPENTIERI)